

# **REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE “ SPORT E TEMPO LIBERO ”**

## **INDICE**

**ART. 1 FINALITA'**

**ART. 2 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3 NOMINA DEI COMMISSARI**

**ART. 4 ENTRATA IN CARICO DEI COMMISSARI**

**ART.5 POTERI**

**ART. 6 SEDE RIUNIONI**

**ART. 7 FUNZIONAMENTO COMMISSIONE**

**ART. 8 PUBBLICITA'**

**ART.9 ENTRATA IN VIGORE**

## **ART. 1 FINALITA'**

- 1. Il presente Regolamento detta i principi a cui si deve attenere la commissione, nello svolgimento del suo mandato.**
- 2. La commissione " Sport e tempo libero " ha lo scopo di coordinare e sviluppare la pratica sportiva, sia quella agonistica che ricreativa. L'obiettivo è di favorire le aggregazioni ed il miglioramento delle attività sportive in collaborazione con i gruppi/associazioni già operanti sul territorio comunale. La commissione cercherà di favorire ogni tipo di sport praticato, attraverso l'organizzazione d'iniziativa e manifestazioni che possono coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini**

## **ART. 2 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

- 1. La commissione è così composta:**
  - a) Sindaco o suo delegato
  - b) Quattro commissari di maggioranza o proposti dalla stessa.
  - c) Due commissari di minoranza, o proposti dalla stessa.
  - d) Presidenti delle associazioni sportive/gruppi presenti sul territorio comunale
- 2. Presidente della commissione è il Sindaco o il suo delegato.**

## **ART. 3 NOMINA DEI COMMISSARI**

- 1. La nomina dei commissari è di competenza della giunta comunale.**
- 2. La giunta comunale per la nomina dei commissari sentirà gli orientamenti propositivi dei vari capigruppo, in riferimento art.23 comma 5, del regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali.**

## **ART. 4 ENTRATA IN CARICA DEI COMMISSARI**

- 1. I commissari entrano in carica dal momento della proclamazione degli eletti, ovvero alla data in cui la giunta nomina gli stessi.**
- 2. I commissari restano in carica quanto il Consiglio Comunale; e comunque fino alla nomina della nuova commissione. I componenti della commissione possono essere rieletti.**

## **ART. 5 POTERI**

- 1. La commissione ha esclusivamente potere referente e consultivo.**
- 2. Il presidente può invitare, su argomenti specifici esperti di settore, alle riunioni della commissione, a titolo di sola consultazione.**

## **ART. 6 SEDE RIUNIONI**

- 1. La commissione si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.**
- 2. Può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo su determinazione del Presidente che deve informare i commissari con l'avviso di convocazione.**

## **ART. 7 FUNZIONAMENTO**

- 1. Il presidente convoca la commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.**
- 2. Il presidente può, per motivi riguardanti lo sport agonistico convocare solo i presidenti delle associazioni sportive legalmente riconosciute e affiliate alle rispettive federazioni.**
- 3. La commissione può essere riunita anche a richiesta di almeno un quinto dei commissari.**
- 4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di un numero di commissari pari alla metà più uno dei componenti la commissione.**
- 5. Le decisioni della commissione sono valide allorchè vengano adottate dalla maggioranza dei voti dei commissari espressi a scrutinio palese.**
- 6. Il segretario della commissione viene eletto nella prima adunanza e farà capo al segretario comunale.**
- 7. Il segretario redige i verbali delle sedute che verranno firmati dal Presidente e dal segretario stesso.**
- 8. Le dimissioni di un commissario sono irrevocabili e la giunta comunale provvederà alla nomina del nuovo commissario.**

9. I commissari che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata d'ufficio dal Sindaco con avviso all'interessato ed informativa al consiglio comunale.
10. Le dimissioni di oltre la metà dei commissari a qualsiasi titolo determinano la cessazione dalla carica dell'intera commissione
11. Qualora all'ordine del giorno, si discuta di argomenti che interessano direttamente un commissario o un suo parente, il commissario deve lasciare l'aula quando si discuterà il punto in questione.

#### **ART. 8 PUBBLICITA'**

1. Sulla pubblicità delle sedute della commissione si applica quanto previsto per le sedute del Consiglio Comunale e di cui all'art.10 del Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali.

#### **ART. 9 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Ogni modifica al presente Regolamento è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

